

## ENPAPI

**Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA DELL'ENPAPI - CIG: 69264417ED.**

### **Chiarimento n. 1**

Saremmo molto interessati a partecipare al bando di gara e per questo motivo vorremmo avere maggiori informazioni riguardo i procedimenti da seguire ed il materiale da presentare per essere tenuti in considerazione.

### **Risposta**

Si comunica che, come indicato all'art. 5 del bando di gara, "**DOCUMENTAZIONE DI GARA**", "*La documentazione di gara è resa disponibile, ai sensi degli artt. 29 e 74, comma 1 del D.Lgs. 50/16, sul sito dell'Ente aggiudicatore: [www.enpapi.it](http://www.enpapi.it), oppure presso la sede di Enpapi, in Via Alessandro Farnese, n. 3 – 00192, Roma, si compone di:*

- *Bando di gara;*
- *Capitolato d'appalto".*

Da essa documentazione sono rinvenibili le informazioni utili alla partecipazione alla procedura.

### **Chiarimento n. 2**

Si chiede se il requisito di ordine generale di cui alla lettera b) pag. 7 del bando di gara "*iscrizione all'Albo delle Sim di cui all'art. 20, comma 1 del TUF o equivalenti in ambito Comunitario*" in caso di RTI debba essere posseduto da tutte le società oppure è sufficiente lo abbia solo la mandataria?

### **Risposta**

Si comunica che, il requisito di ordine generale di cui alla lettera b) pag. 7 del bando di gara "*iscrizione all'Albo delle Sim di cui all'art. 20, comma 1 del TUF o equivalenti in ambito Comunitario*" in caso di RTI deve essere posseduto da tutte le società che costituiscono il Raggruppamento.

### **Chiarimento n. 3**

In riferimento alla procedura per "L'affidamento del servizio di consulenza finanziaria dell'ENPAPI per il periodo dal 01.03.2017 al 31.12.2019 (CIG 69264417ED) si chiede di rispondere alle seguenti richieste di chiarimento:

#### **Quesito 1**

Con riferimento ai requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alla gara, tra cui:

*"b) iscrizione all'Albo delle Sim di cui all'art. 20, comma 1 del TUF o equivalenti in ambito comunitario"*

*c) essere autorizzata a svolgere servizi di consulenza in materia di investimenti intesa ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett.f) del D.Lgs. 58/98;*

*d) requisiti di indipendenza da gruppi bancari/finanziari;"*

Facciamo presente che:

- la nostra società ...*omissis*...

- Vorremmo poter partecipare alla gara e presentare la nostra migliore offerta. Per la natura della nostra Impresa (Banca) non possediamo i requisiti di cui alle lettere b), c) e d). Tuttavia, riteniamo di essere qualificati per l'erogazione dei servizi di consulenza finanziaria - intesa come consulenza generica o non personalizzata -, così come dimostra la nostra comprovabile esperienza e la nostra clientela, esclusivamente istituzionale, che da molti anni si affida ai nostri esperti.

Ciò premesso, considerato che operatori economici che svolgono la stessa attività dovrebbero avere pari diritto a partecipare agli appalti pubblici, questo per non ledere il principio di libera concorrenza ne' quello di massima partecipazione alle gare:

**Q1:** Chiediamo di confermare che un'impresa come la nostra, sostanzialmente qualificata ad erogare i servizi oggetto di gara, è da Voi ammessa a partecipare alla gara in oggetto (pur non detenendo i requisiti formali b) c) ed d) sopra indicati)?

## **Quesito 2**

Con riferimento ai requisiti di ordine generale il Bando Advisor Enpapi, a pag 7, richiede di:

*"c) essere autorizzata a svolgere servizi di consulenza in materia di investimenti intesa ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. f) del D. Lgs. 58/98;"*

Tuttavia il Capitolato Advisor Enpapi, a pag. 2, specifica che:

*"Il servizio non comprende attività inquadabili quali "consulenza in materia di investimenti" ai sensi dell'art. 1, comma 5-septies del D.lgs. n. 58 del 1998."*

Considerato che il comma 5-septies citato nel Capitolato contiene esattamente la descrizione dei servizi di cui alla lettera f) citata nel Bando

**Q2:** Confermate che il requisito di cui alla lettera c) del bando è sovrabbondante e, pertanto, non deve essere tenuto in considerazione ai fini della partecipazione alla gara?

## **Risposta**

Si comunica che:

1. Possono partecipare alla procedura esclusivamente i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla *lexspecialis*, ferma la possibilità di fare ricorso all'istituto dell'avvalimento con riferimento ai requisiti cui è ammesso;
2. I requisiti richiesti dalla *lexspecialis* hanno lo scopo di rivenire un operatore economico (poi aggiudicatario) qualificato ed affidabile. Il capitolato d'appalto – invero – specifica che *"Il servizio non comprende attività inquadabili quali "consulenza in materia di investimenti" ai sensi dell'art. 1, comma 5-septies del D.lgs. n. 58 del 1998"* ma non esclude che essi in un prossimo futuro possano rientrare nello specifico servizio.

Sul punto, in relazione al quesito posto, deve rilevarsi che è pacifico, secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, prevedere *"requisiti di capacità particolarmente rigorosi, purché non siano discriminanti e abnormi rispetto alle regole proprie del settore, giacché rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione aggiudicatrice fissare*

*requisiti di partecipazione ad una singola gara anche molto rigorosi e superiori a quelli previsti dalla legge...*” e ciò in quanto *“le credenziali e le qualificazioni pregresse devono - ai fini dell'efficiente risultato del contratto e, dunque, dell'interesse alla buona Amministrazione mediante una tale esternalizzazione - essere attentamente congrue rispetto all'oggetto del contratto; sicché tanto più questo è particolare, tanto più il livello dei requisiti da richiedere in concreto deve essere particolare”*(Consiglio di Stato, Sez. V, 04 gennaio 2017, n. 9).

Tuttavia, è necessario rispettare i limiti imposti dai principi di ragionevolezza e proporzionalità laddove essi devono assumersi quale parametro dell'idoneità ed adeguatezza delle clausole del bando. In definitiva, *“in sede di predisposizione della lexspecialis di gara d'appalto, l'Amministrazione è legittimata ad introdurre disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti onde consentire la partecipazione alla gara stessa di soggetti particolarmente qualificati, specie per ciò che attiene al possesso di requisiti di capacità tecnica e finanziaria, tutte le volte in cui tale scelta non sia eccessivamente quanto irragionevolmente limitativa della concorrenza, in quanto correttamente esercitata attraverso la previsione di requisiti pertinenti e congrui rispetto allo scopo perseguito”*(TAR Sicilia,Pa, Sez. III, 27dicembre 2016, n. 3133).

Nel caso di specie, il requisito richiesto non sembra essere sproporzionato, né illogico, laddove *“l'interesse della stazione appaltante, infatti, non è semplicemente quello di contrarre con un soggetto che sia in generale affidabile, bensì di contrarre con un soggetto che sia affidabile in relazione agli specifici impegni che derivano dalla partecipazione alla gara bandita dall'amministrazione e dall'eventuale aggiudicazione dell'appalto”* (Parere n.135 del 20/06/2014).

Del che la legittimità della richiesta dell'Amministrazione, ancorché “rigorosa”, con lo specifico scopo di “misurare” l'affidabilità dell'operatore economico partecipante, consente alla Stazione Appaltante di accedere a quel descritto alveo di discrezionalità, senza debordare in sbarramenti anticoncorrenziali.